



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2024

Disposizioni in materia di contrasto dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira ad arginare il sempre più preoccupante fenomeno del dossieraggio o del mercato di informazioni sensibili riguardanti soggetti politicamente esposti, imprenditori o semplici privati cittadini operato attraverso la violazione di sistemi informatici protetti.

Si tenga presente che il legislatore è intervenuto sulla materia dell'accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici con il recente provvedimento legislativo in tema di cybersicurezza operato con la legge 28 giugno 2024, n. 90. Nell'occasione, il legislatore introduceva importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, ponendo attenzione al rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dalla repressione dei reati informatici.

Le vicende di cronaca degli ultimi giorni hanno tuttavia portato all'attenzione dei proponenti il presente disegno di legge, la necessità di intervenire a valle delle violazioni informatiche su quel mercato illecito che vede sempre più attive società commerciali di dubbia legalità offrire servizi di dossieraggio su commissione o di rivendita di informazioni riservate presenti nei database pubblici.

Il presente disegno di legge interviene sul codice penale attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato. In particolare, viene introdotto l'articolo 615-*quinquies* che punisce la diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti. La norma punisce chiunque abusivamente duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga o semplicemente detiene a scopo commerciale o imprenditoriale dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico

telematico protetto da misure di sicurezza. Si tratta, quindi, di una condotta che si pone a valle della violazione del sistema informatico già sanzionata dall'articolo 615-*ter* del codice penale.

La norma poi prevede un sistema di aggravanti simile a quello già previsto dall'articolo 615-*ter* come modificato dalla riforma del 2024.

La tutela penale è completata dalla introduzione dell'articolo 615-*sexies* che punisce l'acquisto, la detenzione di dati o di informazioni provenienti da sistemi informatici che siano stati violati. La norma punisce chiunque, abusivamente, si procuri a qualsiasi titolo, acquisti o semplicemente detenga dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto. Si tratta quindi di una tecnica di tutela penale volta ad anticipare la punibilità delle condotte attraverso l'introduzione di fattispecie di reati-ostacolo sulla falsariga di quanto già fatto in tema di repressione del fenomeno della pedopornografia minorile (si veda l'articolo 600-*quater* del codice penale).

La disciplina è poi completata dalla modifica alla fattispecie del reato di estorsione già novellato dal testo sulla cybersicurezza dell'agosto 2024.

In particolare, si prende in considerazione la possibilità che l'estorsione avvenga minacciando i fatti di cui all'articolo 615-*quinquies* introdotto dal presente disegno di legge.

Il presente disegno di legge procede poi a novellare alcune fattispecie di reato in tema di delitti contro la personalità dello Stato, in particolare si interviene sulle fattispecie degli articoli 256, 257, e 258 del codice pe-

nale che possono essere assimilate perché puniscono il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o la condotta di spionaggio politico o militare attraverso il procacciamento di notizie di cui l'autorità ha vietato la divulgazione. A ciascuna delle tre fattispecie in oggetto viene aggiunta una circostanza aggravante consistente nell'aver commesso i fatti suindicati

attraverso la violazione di un sistema informatico telematico protetto.

Il disegno di legge procede poi con l'introduzione di modifiche significative al codice di procedura penale ed al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, necessarie per allineare la nuova disciplina alle novità introdotte dalla norma sulla cybersicurezza di agosto 2024.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione IV del capo III del titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 615-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 615-*quinquies*. - (*Diffusione non autorizzata di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*) - Chiunque duplica, importa, distribuisce, vende, cede, diffonde o divulga, detiene a scopo commerciale, imprenditoriale o con il fine di farsi dare o promettere utilità o altri vantaggi, oppure diffonde, pubblicizza o fa comunque uso di dati o informazioni provenienti dalla violazione di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino dati o informazioni provenienti da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 615-*sexies*. - (*Acquisto o detenzione di dati o informazioni provenienti da sistemi informatici protetti*) - Chiunque si procura, acquista o detiene dati o informazioni pro-

venienti dalla violazione un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza è punito con la reclusione fino a un anno »;

b) all'articolo 623-*quater*, dopo le parole: « 615-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 615-*quinqüies*, 615-*sexies*, »;

c) all'articolo 629, ultimo comma, dopo le parole: « 615-*ter*. » sono inserite le seguenti: « 615-*quinqüies*, »;

d) all'articolo 256, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata »;

e) all'articolo 257, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata »;

f) all'articolo 258, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Se i fatti di cui al primo comma sono commessi violando un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza la pena è aumentata ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinqüies*, dopo la parola: « 615-*quater*, » è inserita la seguente: « 615-*quinqüies*, »;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-*ter*), dopo le parole: « 615-*quater* » sono inserite le seguenti: « 615-*quinqüies*, 615-*sexies*, ».

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231)*

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: « 615-*quater* » è inserita la seguente « 615-*quinquies*, ».

€ 1,00